



Azienda Speciale C.C.I.A.A. Massa-Carrara
partecipata da Provincia di Massa-Carrara,
Unione dei Comuni Montana Lunigiana, Comuni di Massa e di Carrara

Statuto

Approvato dal Consiglio di Amministrazione I.S.R.
in data 20 Novembre 2012

Approvato dalla Giunta C.C.I.A.A.
in data 7 Dicembre 2012

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

L'ISTITUTO DI STUDI E DI RICERCHE – I.S.R. - DI SEGUITO INDICATO COME ISTITUTO, È AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA, A NORMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE DEL 29.12.1993, N. 580 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E REGOLATO ALTRESÌ DAL D.P.R. DEL 2.11.2005, N. 254.

L'ISTITUTO OPERA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DEL DIRITTO PRIVATO.

L'ISTITUTO È ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI SOGGETTIVITÀ TRIBUTARIA.

L'ISTITUTO OPERA INOLTRE NEI LIMITI INDICATI NEGLI ARTT. 66, 67, 68, 69, 70, 71 E 72 DEL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005, N. 254.

L'ATTIVITÀ DELL' ISTITUTO SI ESPLICA PREVALENTEMENTE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA, MA POTRÀ ESSERE ESERCITATA ANCHE IN ALTRI AMBITI TERRITORIALI ALLORCHÈ SIA RESA OPPORTUNA PER RAGGIUNGERE I PROPRI SCOPI.

ART. 2 - SEDE

L'ISTITUTO HA SEDE A CARRARA IN CORSO ROSSELLI, 2 PRESSO IMMOBILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA.

ART. 3 - SCOPI

L'ISTITUTO È COSTITUITO PER I SEGUENTI SCOPI:

- ATTIVITÀ DI STUDIO, DI RICERCA E DI ANALISI IN MATERIE ECONOMICHE E SOCIALI;
- COLLABORAZIONE CON LE CAMERE DI COMMERCIO, LE UNIONI REGIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - ED IN PARTICOLARE CON L'UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA - NONCHÉ CON I LORO ORGANISMI STRUMENTALI COSTITUENTI IL SISTEMA CAMERALE ITALIANO, CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NON, CON LA REGIONE TOSCANA E L'IRPET, CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SINDACATI, UNIVERSITÀ, ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI, PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCHE FINALIZZATE ALL'ANALISI ED ALLE PROPOSTE OPERATIVE PER LA SOLUZIONE DI QUESTIONI IN MATERIA SOCIO-ECONOMICA NELL'OTTICA DI UNA CONCRETA SINERGIA CHE RAFFORZI TALI FUNZIONI DEGLI ENTI;
- ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI IN MATERIA SOCIO-ECONOMICA;
- ESECUZIONE DI INDAGINI COMMISSIONATE SIA DA TERZI SIA PER FINI PROPRI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE PROPOSTE DAGLI ENTI ADERENTI ALL'ISTITUTO, ANCHE TRAMITE MODALITÀ CATI;
- ATTUAZIONI DI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE A CONTENUTO ECONOMICO PROMOSSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA E DAGLI ENTI ADERENTI
- COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO STATISTICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA;
- GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA, SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA RELATIVA GIUNTA;
- GESTIONE DELLA SEDE DISTACCATA DI "UNIVERSITAS MERCATORUM";

L'ISTITUTO, SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA, POTRÀ INOLTRE GESTIRE L'ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE CAMERALE MEDESIMO.

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ L'ISTITUTO PUÒ SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI CON ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

L'ISTITUTO SVOLGE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO E NON PERSEGUE FINI DI LUCRO.

L'ISTITUTO PERSEGUE L'OBIETTIVO DI ASSICURARE, MEDIANTE ACQUISIZIONE DI RISORSE PROPRIE, ALMENO LA COPERTURA DEI COSTI STRUTTURALI AI SENSI DEL D.P.R. 254/2005.

ART. 4 – PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI

SULLA BASE DI PREVENTIVE ED APPOSITE INTESE, FATTE PROPRIE ANCHE DALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA, LA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO E' APERTA AD ENTI PUBBLICI, ISTITUTI BANCARI O FONDAZIONI BANCARIE INTERESSATI ALL' ATTIVITÀ DI STUDI E DI RICERCHE IN CAMPO ECONOMICO.

LA PARTECIPAZIONE È COMUNQUE SUBORDINATA ALL'IMPEGNO DI CONFERIRE ALL'ISTITUTO UN CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUO, LA CUI MISURA SARÀ DETERMINATA D'INTESA CON GLI ENTI ADERENTI E CON PRESA D'ATTO DA PARTE DELLA GIUNTA

ART. 5 – CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA

IL CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA È DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.P.R. 254/2005, SULLA BASE DEL PREVENTIVO DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE CHE L'ISTITUTO INTENDE REALIZZARE, IN COERENZA CON LA MISSIONE AFFIDATA E CON LE STRATEGIE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MEDESIMA.

TALE CONTRIBUTO TIENE CONTO DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DA ALTRI SOGGETTI E DEL RISULTATO ECONOMICO PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO DEL PREVENTIVO.

ART. 6 - ORGANI

SONO ORGANI DELL'ISTITUTO:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- IL PRESIDENTE;
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È NOMINATO DALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA ED È COMPOSTO COME SEGUE:

DAL PRESIDENTE, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA O DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA CAMERALE DESIGNATO DALLA GIUNTA STESSA;

DA QUATTRO MEMBRI IN RAPPRESENTANZA, RISPETTIVAMENTE, UNO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA - CON FUNZIONI DI VICE PRESIDENTE - UNO DEL COMUNE DI MASSA, UNO DEL COMUNE DI CARRARA E UNO DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANA DELLA LUNIGIANA, DESIGNATI DAGLI STESSI ENTI.

FATTA ECCEZIONE PER IL PRESIDENTE O PER LA PERSONA DALLO STESSO DELEGATA, NON POSSONO FAR PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALTRI AMMINISTRATORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVEDE, NELLA SUA COMPOSIZIONE, LA PRESENZA DI ENTRAMBI I GENERI AL FINE DI ASSICURARE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA AI SENSI DEL D.L. 11 APRILE 2006 N. 198.

PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, CON FUNZIONI DI SEGRETARIO, IL DIRETTORE.

IN CASO DI COMPROVATO IMPEDIMENTO, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL'ORGANO, I CONSIGLIERI NOMINATI POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA ALTRA PERSONA ESPRESSAMENTE DESIGNATA DAL CONSIGLIERE IN CARICA PURCHÈ RIVESTA LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE DI APPARTENENZA.

LA FUNZIONE DI CONSIGLIERE È SVOLTA A TITOLO GRATUITO.

AD OGNI CONSIGLIERE È COMUNQUE ATTRIBUITO UN GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, LA CUI MISURA VIENE DETERMINATA DAL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA SECONDO LE NORME VIGENTI, NONCHÉ IL RIMBORSO DELLE EVENTUALI SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI, SE DOVUTE.

IL CONSIGLIO DURA IN CARICA TRE ANNI.

IN CASO DI SCIoglimento DEGLI ORGANI CAMERALI, IL PRESIDENTE RIMANE IN CARICA FINO A QUANDO LA GIUNTA, RINNOVATA, NON ABBA PROVVEDUTO IN MERITO.

GLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO CHE SI DIMETTONO O DECADONO DALLA CARICA ANCHE PER IL VENIR MENO DELLA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE DI APPARTENENZA PRIMA DELLA FINE DEL TRIENNIO, SONO SOSTITUITI E LE NUOVE CARICHE SCADONO COMUNQUE AL TERMINE DEL TRIENNIO STESSO.

I CONSIGLIERI POSSONO ESSERE RICONFERMATI.

ART. 8 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE, CON I PIÙ AMPI POTERI, ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO NEI LIMITI INDICATI DAL PRESENTE STATUTO.

SONO COMPITI DEL CONSIGLIO:

- L'APPROVAZIONE DI EVENTUALI REGOLAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ED EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO, NONCHÉ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI.
TALI EVENTUALI REGOLAMENTI SONO ASSOGGETTATI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA;
- LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, CORREDATI DALLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE. DETTI BILANCI SARANNO PRESENTATI IN TEMPO UTILE ALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA PER SOTTOPORLI ALL'APPROVAZIONE DEL RELATIVO CONSIGLIO CAMERALE, QUALI ALLEGATI AI BILANCI DELLA CAMERA DI COMMERCIO MEDESIMA;
- APPROVARE I PROGRAMMI PLURIENNALI E ANNUALI DELL'ATTIVITÀ, CORREDATI CON I PIANI DEI COSTI E DEI RICAVI;
- ASSUMERE IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA;
- APPROVARE LE CONVENZIONI CON LO STATO, LA REGIONE OD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI;
- PROPORRE ALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA LA MISURA DEL CONTRIBUTO ANNUO DEGLI ENTI ADERENTI;
- LA NOMINA DEL DIRETTORE ED EVENTUALMENTE ANCHE DEL DIRETTORE TECNICO, STABILENDO I RELATIVI COMPENSI NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI FORNITI DALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA, CHE TERRÀ CONTO ANCHE DELLE INTESE CON GLI ENTI ADERENTI;
- COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE I RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DELIBERARE SUL LORO TRATTAMENTO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI CATEGORIA, FERMA RESTANDO LA TITOLARITÀ DELLA GESTIONE DA PARTE DEL DIRETTORE.

ART. 9 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON AVVISO CHE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE PERVENIRE AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA PREVISTA SEDUTA.

SOLO IN CASO DI URGENZA E PER MOTIVI ECCEZIONALI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE CONVOCATO PER E MAIL DA INVIARE ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

LE RIUNIONI SONO VALIDE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

LE SEGUENTI DELIBERAZIONI SONO VALIDE SOLO SE APPROVATE DALLA GIUNTA CAMERALE:

- APPROVAZIONE DI EVENTUALI REGOLAMENTI DI CUI ALL'ART.8 ;
- APPROVAZIONE DEI BILANCI;
- AMMISSIONE DI ALTRI SOGGETTI ADERENTI, DETERMINANDO IL CONTRIBUTO ORDINARIO DOVUTO PER IL PRIMO ANNO;
- ASSUNZIONE DI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA.

DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO VIENE REDATTO APPOSITO VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL DIRETTORE.

ART. 10 - PRESIDENTE

IL PRESIDENTE HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUTO, ANCHE IN GIUDIZIO, CONVOCA LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, STABILISCE GLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, PRESIEDE LE PREDETTE RIUNIONI.

IN CASO DI NECESSITÀ IL PRESIDENTE, CON L'ASSISTENZA DEL DIRETTORE, PUÒ ASSUMERE PROVVEDIMENTI D'URGENZA, CON OBBLIGO DI SOTTOPORLI ALLA CONVALIDA DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE.

ART. 11- COLLEGIO DEI REVISORI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI È COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI, DI CUI UNO EFFETTIVO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE ED UNO SUPPLENTE, NOMINATI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, UNO EFFETTIVO NOMINATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED UNO EFFETTIVO ED UNO SUPPLENTE NOMINATI DALLE REGIONE.

IL COLLEGIO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I REVISORI PARTECIPANO DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I REVISORI ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'ISTITUTO ED IN PARTICOLARE:

- A) EFFETTUANO, ALMENO OGNI TRIMESTRE, CONTROLLI E RICONTRI SULLA CONSISTENZA DI CASSA, SULL'ESISTENZA DEI VALORI DI TITOLI DI PROPRIETÀ, SUI DEPOSITI ED I TITOLI A CUSTODIA;
- B) VERIFICANO LA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE E LA CONFORMITÀ DELLA STESSA ALLE NORME DI LEGGE E DI STATUTO;
- C) VIGILANO SULLA REGOLARITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI;
- D) ESAMINANO IL PREVENTIVO ECONOMICO E IL BILANCIO DI ESERCIZIO, ESPRIMENDOSI SUGLI STESSI CON APPOSITE RELAZIONI ED UNIFORMANDOSI, PER LE STESSA, A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 30, COMMI 3 E 4 DEL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005, N. 254.

ART. 12 - DIRETTORE

LA DIREZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE E' ASSUNTA DAL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA - CARRARA OVVERO DA UN DIRIGENTE O FUNZIONARIO DELLO STESSO ENTE CAMERALE.
IN TAL CASO IL DIRETTORE RICOPRE LA CARICA NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI DIRIGENZIALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

TUTTAVIA PUO' ASPIRARE A RICOPRIRE L'INCARICO DI DIRETTORE ANCHE SOGGETTO IN POSSESSO DI SPECIFICHE ESPERIENZE E CAPACITA' NEL SETTORE DEGLI STUDI E DELLE RICERCHE ECONOMICHE.

IL DIRETTORE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AD APPROVAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE.

IL DIRETTORE È CAPO DEL PERSONALE ED ASSICURA IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO NONCHE' L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE.

EGLI ADEMPIE A TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE CONFERENDO INCARICHI, STIPULANDO CONTRATTI, ASSUMENDO COMUNQUE I NECESSARI ATTI FORMALI DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE.

IL DIRETTORE PUÒ ESSERE COADIUVATO, IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI ASSUNTE DALL'AZIENDA, EVENTUALMENTE DA UN DIRETTORE TECNICO NOMINATO NELLA PERSONA DI UN ESPERTO IN STUDI E RICERCHE ASSUNTO CON CONTRATTO ANCHE A TERMINE. IL SUO COMPENSO VIENE STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 8

ART. 13 - PERSONALE

L'ISTITUTO SI AVVALE DI PROPRIO PERSONALE, DOTATO DI SPECIFICA PROFESSIONALITÀ, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO OD INDETERMINATO CON IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE, DI DIRITTO PRIVATO, DEL SETTORE DEL COMMERCIO, SERVIZI E TERZIARIO NEI LIMITI, PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DI UN CONTINGENTE PREFISSATO CON RIFERIMENTO AI SINGOLI LIVELLI FUNZIONALI.

IN DETTO CONTINGENTE È INSERITO L'EVENTUALE DIRETTORE TECNICO DI CUI ALL'ART. 12.

L'ISTITUTO POTRA' AVVALERSI INOLTRE DELLA MODALITÀ DI LAVORO A CHIAMATA, PRINCIPALMENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CATI E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SPECIFICA VIGENTE.

L'ISTITUTO PUO' CONFERIRE INCARICHI DI COLLABORAZIONE TRAMITE PROCEDURE SELETTIVE DEBITAMENTE PUBBLICIZZATE. SOLAMENTE NEL CASO IN CUI SI DEBBA RICORRERE A COLLABORAZIONI OCCASIONALI ALTAMENTE SPECIALIZZATE, E COMUNQUE IN VIA ECCEZIONALE, L'ISTITUTO PUÒ CONFERIRE INCARICHI IN VIA DIRETTA, ESPLICITANDOLI CON IDONEA MOTIVAZIONE, SEPPURE NEI LIMITI DELLE VIGENTI NORMATIVE.

IN MERITO ALLE POLITICHE PER IL PERSONALE L'ISTITUTO È TENUTO AD ESEGUIRE LE DIRETTIVE CHE VERRANNO IMPARTITE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA. SONO ESTESI ALL'ISTITUTO GLI STESSI VINCOLI POSTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO IN MATERIA DI PERSONALE.

ART. 14 – ENTRATE DELL'AZIENDA

L'ISTITUTO PROVVEDE AL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ CON LE SEGUENTI ENTRATE:

1. CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA.
2. CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI ED ORGANISMI ADERENTI;
3. PROVENTI PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI;
4. CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DI ALTRI ENTI, DI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 15 - BILANCI

L'ESERCIZIO FINANZIARIO COINCIDE CON L'ANNO SOLARE.

IL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO E IL BILANCIO DI ESERCIZIO SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO IN TEMPO UTILE PER ESSERE SOTTOPOSTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA E QUINDI ALL'APPROVAZIONE DEL RELATIVO CONSIGLIO CAMERALE QUALI ALLEGATI AL BILANCIO PREVENTIVO E AL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO STESSA.

CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, LA GIUNTA E IL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA ADOTTANO LE NECESSARIE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELL'UTILE O AL RIPIANO DELLA PERDITA DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO, ANCHE AI FINI DELLA COERENZA CONTABILE CON IL BILANCIO D'ESERCIZIO DELL'ENTE CAMERALE MEDESIMO.

IL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA È REDATTO SECONDO L'ALLEGATO G) DI CUI ALL'ART. 67 COMMA 1 DEL D.P.R 2 NOVEMBRE 2005, N. 254, È CORREDATO DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE ED È APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO PREVIA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA FORNISCE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO ATTE AD ILLUSTRARE GLI IMPORTI INDICATI NELLE SINGOLE VOCI DI ONERE E DI PROVENTO DEL PREVENTIVO.

LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DEFINISCE I PROGETTI E LE INIZIATIVE PERSEGUITI DALL'ISTITUTO NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO, IN COERENZA CON LE LINEE PROGRAMMATICHE FISSATE ANNUALMENTE DAL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA E COMUNICATE, IN TEMPO UTILE, PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO.

IL BILANCIO D'ESERCIZIO È COMPOSTO DAL CONTO ECONOMICO, DALLO STATO PATRIMONIALE E DALLA NOTA INTEGRATIVA ED È REDATTO IN CONFORMITÀ AI MODELLI DI CUI AGLI ALLEGATI H) E I) E SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. DEL 2 NOVEMBRE 2005, N. 254.

IL BILANCIO DI ESERCIZIO, REDATTO SECONDO I CRITERI DI CUI AGLI ARTT. 25 E 26 DEL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005. N. 254 E CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE A CURA DEL PRESIDENTE, È APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO PREVIA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE EVIDENZIA I RISULTATI OTTENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO IN ORDINE AI PROGETTI E ALLE ATTIVITÀ REALIZZATI DALL'ISTITUTO E IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA.

ART. 16 – SERVIZIO DI CASSA

IL SERVIZIO DI CASSA È ESPLETATO DI NORMA DALL'ISTITUTO BANCARIO CHE EFFETTUA IL SERVIZIO DI CASSA PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA.

LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI SONO EFFETTUATI A MEZZO DI REVERSALI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO FIRMATI CONGIUNTAMENTE DAL DIRETTORE E DAL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'AZIENDA.

LE ENTRATE SONO RISCOSE SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE BANCARIA A COMPROVA DELL'AVVENUTO ACCREDITO DELLA SOMMA NEL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALL'ISTITUTO.

LE ENTRATE RISCOSE DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO I CONTI CORRENTI POSTALI AFFLUISCONO IMMEDIATAMENTE NEL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALL'ISTITUTO.

ART. 17 – USO GRATUITO DI LOCALI E ATTREZZATURE

LA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA PUÒ, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, ASSEGNARE ALL'ISTITUTO IN USO GRATUITO I LOCALI, I MOBILI DI ARREDAMENTO, LE APPARECCHIATURE AD USO UFFICIO E LE ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE O AUTO, SE DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA STESSA.

ART. 18 – LIBRI OBBLIGATORI

PER LA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE, L'ISTITUTO TIENE I LIBRI OBBLIGATORI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE ATTENENDOSI, PER QUANTO RIGUARDA LA TENUTA E LA CONSERVAZIONE DEI MEDESIMI, AGLI ARTT. 2219 E 2220 DEL MEDESIMO CODICE.

ART. 19 – ATTIVITA' DI VERIFICA E VIGILANZA

LA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA, ANCHE SULLA BASE DELLE INTESE CON GLI ENTI ADERENTI, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DELL'AZIENDA, ACCERTANDO, IN PARTICOLARE, L'OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRECEDENTEMENTE STABILITI.

L'ISTITUTO PROVVEDE AD INFORMARE LA GIUNTA, CON CADENZA QUADRIMESTRALE, IN MERITO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA ED AI PROGETTI IN CORSO.

QUALORA SI VERIFICHÌ L'IMPOSSIBILITÀ DI UN REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LO STESSO VERRÀ SCIOLTO CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA, SENTITI GLI ENTI ADERENTI.

CON DETTO PROVVEDIMENTO LA GIUNTA CAMERALE, SENTITI GLI ENTI ADERENTI, DOVRÀ ANCHE PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO.

ART. 20 – DURATA E CESSAZIONE DELL'AZIENDA

LA DURATA DELL'ISTITUTO È ILLIMITATA E LA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA, PUÒ IN QUALUNQUE MOMENTO, SENTITI GLI ENTI ED ORGANISMI ADERENTI E VERIFICATANE L'OPPORTUNITÀ, DETERMINARE CON PROPRIO PROVVEDIMENTO LO SCIoglimento DELL'ISTITUTO STESSO.

IN CASO DI SCIoglimento, LA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA SUBENTRERÀ ALL'ISTITUTO IN TUTTI I RAPPORTI.

IL PERSONALE DELL'AZIENDA NON PUO' TRANSITARE IN CASO DI CESSAZIONE DELL'AZIENDA STESSA, ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA SE NON PREVIA PROCEDURA SELETTIVA DI NATURA CONCURSUALE., E IN OGNI CASO, A VALERE SUI CONTINGENTI DI ASSUNZIONI EFFETTUABILI IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA..

ART. 21 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

IL PRESENTE STATUTO POTRÀ ESSERE MODIFICATO CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA, SENTITI GLI ENTI ADERENTI.

ART. 22 – NORME APPLICABILI

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI CONCERNENTI LE AZIENDE SPECIALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.